



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1961**

**Cancellazione per perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), della delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 del sig. Bagnoli Leonardo dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi.**

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo unico delle persone fisiche consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, "Regolamento interno");

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, "Disposizioni generali");



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'art. 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura degli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma e di Milano, quali unità organizzative competenti, e previa formulazione delle proposte di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera dell'Organismo n. 1765 del 6 ottobre 2021 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari – sezione consulenti finanziari autonomi del sig. Leonardo Bagnoli, nato a Bagno a Ripoli il 3 giugno 1991;

CONSIDERATO che il sig. Leonardo Bagnoli è stato iscritto all'albo, sezione dei consulenti finanziari autonomi, in qualità di collaboratore della società IOINVESTO SCF SRL;

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2022 (prot. 34739/22) la suddetta società comunicava l'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione con il sig. Bagnoli a far data dal giorno 24 maggio 2022 e che da tale data il soggetto si trova nella condizione di "impossibilità ad operare" ai sensi dell'articolo 146, comma 2, lettera *i*), del Regolamento Intermediari;

VISTA la nota datata 15 giugno 2022 (prot. n. 39360/22), ricevuta dall'interessato in pari data, con la quale l'Organismo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per l'intervenuta perdita dei requisiti ai sensi del comma 1, lettera *d*), articolo 152 del citato Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che l'interessato non ha fornito alcun riscontro alla nota in parola;

VISTA la nota del 30 giugno 2022, con la quale il responsabile del procedimento dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Leonardo Bagnoli in seguito all'accertamento della perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi previsti all'articolo 148, comma 2, lettere *f* e *g*), del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che i requisiti prescritti dall'articolo 148, comma 2, lettere *f* e *g*), del Regolamento Intermediari sono richiesti per tutti gli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, sezione dei consulenti finanziari autonomi, ad eccezione di coloro che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti in favore di una società di consulenza finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66 e del citato articolo 148, comma 2, lettera *g*), del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'iscrizione è subordinato al persistere dei requisiti di iscrizione e, nel caso dei soggetti che operano per conto di una società, al mantenimento di un rapporto di collaborazione con una società iscritta all'albo oppure all'integrazione dei requisiti ulteriori richiesti per chi opera in proprio ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 nonché dell'articolo 148, comma 2, lettera *g*), del Regolamento Intermediari, pena la cancellazione dall'albo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VALUTATO che il sig. Bagnoli ha dichiarato nella domanda di iscrizione di essere a conoscenza che il venir meno del contratto di collaborazione con la società avrebbe comportato l'attivazione del procedimento di cancellazione per perdita dei requisiti, oggetto di interruzione solo nel caso in cui avesse instaurato un nuovo contratto di collaborazione oppure fossero stati integrati i requisiti mancanti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziario autonomo in proprio;

ACCERTATO che il sig. Bagnoli non ha integrato i requisiti di iscrizione mancanti e non ha, altresì, instaurato un altro rapporto di collaborazione con una società di consulenza finanziaria iscritta all'albo;

RITENUTO, pertanto, che per il sig. Leonardo Bagnoli siano venuti meno i requisiti prescritti e che si debba procedere, perciò, alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi;

#### DELIBERA:

Il sig. Leonardo Bagnoli, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 3 giugno 1991 [*omissis*], è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari autonomi - per perdita dei requisiti patrimoniali e organizzativi previsti rispettivamente all'articolo 148, comma 2, lettera *f*) e *g*), del Regolamento Intermediari.

La presente delibera è trasmessa al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari per la comunicazione all'interessata ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF e per la trasmissione di ogni altra comunicazione relativa alla domanda di cancellazione conseguente all'adozione del provvedimento di cui al punto precedente. La presente delibera è altresì pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 6 luglio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

*Carla Bedogni Rabitti*